



Elezioni CNOAS 2021

Elezioni CNOAS 2021

Se volete approfondire

1 - Come funzionano le elezioni del CNOAS

Le norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle elezioni dell'Ordine degli Assistenti sociali sono, in particolare, due: il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 615/94, "*norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, [...] procedimenti elettorali e iscrizione e cancellazione dall'albo professionale*" e il DPR 169/2005, "*riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*". Secondo queste regole, i Consigli Regionali sono i grandi elettori che hanno un peso diverso in base al numero di iscritti. Nella data stabilita dal Ministero della Giustizia, dunque, i Consigli Regionali eleggono i 15 componenti del Consiglio Nazionale: in ciascun Consiglio Regionale, i candidati che sono votati dalla maggioranza dei consiglieri ottengono tutti i voti che spettano a quel Consiglio in base al numero di iscritti. I risultati delle elezioni sono **accertati** direttamente da una Commissione istituita presso Ministero di Giustizia che - leggendo testualmente la norma - "*forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici*". Lo stesso DPR169/2005 prevede che i consiglieri - sia regionali sia nazionali - non possano essere eletti per più di due volte consecutive.

2 - L'eccezione alla regola

Il decreto "*mille proroghe*" del 2010 introduce una deroga al limite dei due mandati per i consiglieri in carica alla data del 27.02.2011: per loro - e solo per loro - è prevista eccezionalmente la possibilità di essere eletti al massimo tre volte consecutive. Questa deroga - per come è scritta - modifica l'articolo della norma elettorale degli Ordini che parla del limite di mandati nei Consigli Regionali. Non c'è, quindi, un'eccezione esplicita per il Consiglio Nazionale, ma diversi pareri legali hanno ritenuto che la deroga fosse comunque applicabile. Il principio era semplice: dato che i motivi per limitare i mandati degli eletti sono gli stessi, allora non ci sarebbe ragione per cui la deroga non sia applicabile tanto ai Consigli Regionali quanto al Consiglio Nazionale. Esattamente come è scritto nel Regolamento di Funzionamento del CNOAS di cui diremo tra poco.



3 - Il Regolamento di Funzionamento del CNOAS

Il CNOAS, come tutti gli Enti Pubblici, ha adottato il proprio Regolamento di Funzionamento che - tra le altre cose - disciplina le elezioni e i limiti di mandato, tenendo conto dei pareri dei legali e ammettendo, quindi, che anche per i consiglieri nazionali valga la deroga prevista nel decreto mille proroghe 2010. Questo Regolamento è stato modificato e votato dal Consiglio prima nel 2019 e poi nel 2020, sempre prima delle elezioni di questo mandato. La prima volta è stato approvato da 13 consiglieri su 14 (con 1 astenuto, per i motivi riportati nel verbale della seduta, che non riguardano i limiti di mandato) - <https://bit.ly/3wilkr0>, anno 2019, delibera 212 del 14 dicembre; la seconda è stato approvato all'unanimità - <https://bit.ly/3wilkr0>, anno 2020, delibera 37 del 18 aprile. Tra i consiglieri che hanno votato e approvato il regolamento sono presenti anche una delle colleghe che ha poi proposto ricorso contro il risultato delle elezioni e uno degli esponenti più attivi del Comitato di cui diremo al punto 11.

4 - La condivisione del progetto del nuovo CNOAS con i CROAS

Il Consiglio Nazionale incontra i (Presidenti dei) Consigli Regionali (almeno) due volte l'anno, per condividere informazioni e linee d'intervento. Prima delle elezioni, in uno di questi incontri (la Conferenza dei Presidenti del giugno 2020), i Consiglieri Gazzì, Basigli e Bartolomei hanno dichiarato pubblicamente che sarebbero stati disponibili a candidarsi per le future elezioni. In quel consesso formale e ufficiale, nessun consigliere appartenente ai CROAS presenti ha sollevato alcuna obiezione, né sui nomi né sul Regolamento.

5 - Il tentativo di trovare un programma e una rosa di possibili candidati condivisa per il CNOAS

Già dal 2019, tra i *grandi elettori* del CNOAS (per intenderci, tutti i consiglieri regionali dei CROAS) erano iniziate le valutazioni per le possibili candidature in vista delle elezioni che si sarebbero svolte nel 2021, come è plausibile che succeda dovendo comporre l'organo rappresentativo della Professione a livello nazionale. Per questo, i Presidenti dei Consigli Regionali si sono dati appuntamento per cercare un accordo intorno al programma e alle candidature, nel tentativo di arrivare alle elezioni con una lista unica di candidati condivisi. I lavori sono andati avanti oltre un anno ma - durante il percorso - alcuni Ordini Regionali scelgono di procedere diversamente, in maniera non unitaria. Il tentativo di arrivare alle elezioni con un programma e una lista di candidati condivisa tra tutti i Consigli Regionali non riesce e, per dirla in maniera semplice, si arriva alle elezioni con una spaccatura e due liste (oltre a candidati singoli). Le elezioni per il CNOAS si sono svolte il 28 gennaio 2021. Risultano eletti i soli candidati presentati dalla lista "*Più CNOAS*" - in cui sono presenti anche Gazzì, Bartolomei e Basigli.

6 - La presa di posizione di alcuni CROAS a ridosso della proclamazione degli eletti

Il 22 febbraio del 2021, quasi un mese dopo le elezioni ed in prossimità della proclamazione degli eletti da parte della Commissione Ministeriale, si registra l'intervento di tre Consigli Regionali - tra quelli che avevano scelto di non partecipare alla scelta di obiettivi e candidati condivisi - che si rivolgono al CNOAS, al Ministero della Giustizia e alla Commissione Ministeriale sollevando la questione della presunta illegittimità dei candidati Gazzì, Basigli e Bartolomei.



7 - La proclamazione

Il 25 febbraio 2021 si riunisce la Commissione Ministeriale, che, applicando il proprio ruolo stabilito dalla normativa, **accerta** l'esito delle elezioni e proclama eletti i candidati più votati, in relazione alla sezione di appartenenza. Più precisamente, i primi 8 di sezione A e i primi 7 di sezione B. Risultano eletti tutti i candidati della lista "*Più CNOAS*" nella quale sono presenti anche Gazzì, Basigli e Bartolomei. Nessun candidato dell'altra lista, o che si è presentato individualmente, risulta eletto. I risultati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5, il 15 marzo 2021.

8 - Il ricorso cautelare

Contro l'elezione, tre dei candidati non eletti (oltre agli stessi tre consigli Regionali che avevano scritto al Ministero di cui abbiamo detto al precedente punto 6) hanno promosso un ricorso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del Codice di Procedura Civile al Tribunale di Roma. Di cosa si tratta? In sintesi, è un procedimento volto ottenere un provvedimento provvisorio, prima di avviare una causa ordinaria. Il provvedimento cautelare può essere emesso dal Giudice solo se esiste un'alta probabilità che nel successivo giudizio ordinario la domanda del ricorrente possa essere accolta e che, in aggiunta, ci sia un pericolo imminente ed irreparabile per il ricorrente stesso.

Il Giudice investito del ricorso cautelare, quindi, è chiamato a verificare unicamente (ed in base ad un'indagine necessariamente schematica e sommaria) se appaiano manifestamente lesi dei diritti e se questi siano meritevoli di una tutela immediata ed anticipata rispetto alla decisione di un eventuale giudizio di merito, proprio per evitare che i tempi necessari alla decisione di una causa ordinaria provochino danni gravi ed irreversibili a chi si afferma titolare di quei diritti. Il procedimento cautelare si conclude con un'ordinanza di inammissibilità il 5 luglio 2021 che, tra le altre cose, statuisce anche che i Consigli Regionali non hanno un interesse diretto in causa.

9 - Precisazione in merito al Regolamento di funzionamento e alle modifiche più recenti

Un elemento niente affatto trascurabile è che nessuno dei ricorrenti, pur avendone facoltà, ha mai contestato la delibera con cui è stato approvato il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Nazionale, che contiene una vistosa serie di modifiche e correzioni rispetto alla versione precedente, tra le quali - come accennato - la possibilità di candidarsi e di essere eletti per il terzo mandato ai candidati ricompresi fra i beneficiari della deroga del Decreto Milleproroghe del 2010. Per altro, uno dei ricorrenti aveva votato ben due volte e favorevolmente le modifiche al Regolamento.

10 - Il reclamo

Contro l'ordinanza di luglio, gli stessi tre candidati non eletti e solo uno dei tre Consigli Regionali ricorrenti, hanno proposto reclamo. Il reclamo, esattamente come il ricorso, viene respinto con un'ordinanza il 6 settembre del 2021. Viene confermato, quindi, il procedimento elettorale si è svolto esattamente nella maniera prevista dalla norma.

11 - Interventi esterni a supporto dei candidati non eletti e intervento del Consiglio nazionale

Parallelamente al contenzioso legale, è stato ed è attivo un Comitato costituito da alcuni iscritti, tra i quali anche ex consiglieri del Consiglio Nazionale (due dei quali hanno votato il Regolamento di Funzionamento) e dei Consigli Regionali, attualmente in carica o che lo sono stati in precedenti mandati.

Per altro, uno dei colleghi che diffonde più assiduamente i contenuti del Comitato, e che ha ricorso nel giudizio di merito, ha effettivamente svolto tre mandati al Consiglio Nazionale, candidandosi anche per il quarto. Tra le diverse prese di posizione di questo Comitato, alcune definivano il Consiglio Nazionale in carica "*illegittimo, illegale, privo di dignità e compromesso*" ed anche alcune procedure amministrative da parte dei funzionari dell'Ente sono definite parziali e scorrette. Quindi, al di là del legittimo diritto di critica che ciascuno può esercitare, il Consiglio Nazionale ha dovuto agire a tutela della propria legittimità, delle proprie decisioni, della propria immagine e dell'imparzialità e della correttezza del proprio apparato, a tutela di tutta la comunità professionale. Per questi motivi, e perché è stato chiamato in causa dai ricorrenti, il Consiglio Nazionale si è costituito nei procedimenti giudiziari, in affiancamento (e non in connessione) con quelli che coinvolgono i tre consiglieri contro i quali è stato presentato ricorso per illegittimità. E, sempre per tutelare la propria immagine e il proprio operato nei confronti di tutti gli iscritti, il Consiglio Nazionale ha adottato la decisione di querelare per diffamazione coloro che hanno voluto insinuare la sovrapposizione tra la vicenda giudiziaria relativa a tre consiglieri e l'Ordine.

12 - Il Primo giudizio di merito

La sentenza di primo grado del merito, che è meramente dichiarativa - cioè di accertamento di uno status ed i cui effetti eventualmente esecutivi devono considerarsi solamente riflessi e non immediati se non dopo una pronuncia di accertamento definitiva -, è stata emessa all'inizio di giugno 2023 e dichiara l'illegittimità della nomina dei consiglieri Gazzi, Basigli e Bartolomei. Tuttavia, è indispensabile chiarire che l'affermazione del Comitato sopra richiamato riguardo alla presunta illegittimità di tutto il Consiglio nazionale è smentita proprio da questa e dalle altre pronunce del Giudice. In nessuna parte di questa pronuncia, infatti, si fa riferimento ad una presunta illegittimità dell'intero organo consiliare. Ovviamente, questa sentenza è appellabile, sia da parte del Consiglio Nazionale, sia da parte dei consiglieri Gazzi, Basigli e Bartolomei, secondo i termini di legge. Il CNOAS - sentiti i propri consulenti - sta procedendo con la redazione e la proposizione dell'appello per quanto di interesse dell'ente per la protezione del suo operato e dell'intera categoria professionale, nei modi e nei tempi consentiti. Come sempre, nella massima trasparenza e legalità, deciderà con delibere e con gli atti conseguenti.

